R.G. n. 44942 /2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVIII SEZIONE CIVILE

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona

Il Giudice designato, dott.ssa Francesca Giacomini, letto il ricorso che precede, nel procedimento iscritto da **XXXXXXX** contro il **XXXXXXXX**;

visti gli articoli 29 e segg. del d.lgs. n. 25 del 28.1.2008 così come modificati dal d.l. 100/2026 conv. in l. 145/2026;

visti gli artt. 737 e segg. c.p.c.;

viste le disposizioni del d.l. 100/2026, conv. in l. 145/2026;

viste le disposizioni del Reg. (UE) n. 1348/2024;

rilevata la tempestività del ricorso;

decorso il termine di cui all'art. 35 *bis* comma 4 del d. lgs. 25/2008, senza che l'amministrazione abbia presentato note difensive;

ritenuto che alla stregua di quanto è stato rappresentato in ricorso, sia necessario fissare udienza in presenza, con l'audizione del richiedente asilo;

fissa per la trattazione della causa e l'audizione di XXXXXXX l'udienza del **9 giugno 2027 alle ore 12.30;**

invita la parte ricorrente a depositare:

- copia del provvedimento della Commissione con la prova della notificazione e dell'eventuale verbale di audizione, il tutto corredato dall'attestazione di conformità a norma di legge, nonché del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della relativa istanza di ammissione al COA con eventuali allegati;
- documentazione dalla quale risultino eventuali torture, tratta, sfruttamento di esseri umani ovvero vulnerabilità di altro genere, redatta dagli enti a ciò preposti (a titolo esemplificativo, strutture sanitarie o enti antitratta);
- documentazione dalla quale si evinca ogni forma di integrazione della parte richiedente sul territorio nazionale, sia sotto il profilo lavorativo, sia per ciò che riguarda i legami familiari o sociali nel paese ospitante;

rammenta che il deposito degli atti e dei documenti della fase amministrativa (verbali di audizione, decreto, modello C3 ed ogni documento fornito dalla parte richiedente o altrimenti acquisito) costituisce un obbligo di legge (art. 35-bis d.lgs. 28/1/2008 n° 25), indipendente dalla costituzione in giudizio, e invita la Commissione a provvedere in tal senso;

assegna alle parti ed al P.M. i termini di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 28.1.2008, n. 25 per le attività ivi previste;

ordina alla Commissione Territoriale di depositare in giudizio tutta la documentazione indicata nel comma 8 dell'art 35 bis del d.lvo n. 25/2008, nel termine indicato dalla norma medesima;

sull'istanza di sospensione e di autorizzazione a rimanere sul territorio

1. la Commissione ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di XXXXXXXX, attualmente trattenuto presso il CPR di Roma - Ponte Galeria, senza far luogo a colloquio del richiedente asilo, ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 38 Reg. (UE) 2024/1348 e segnatamente l'articolo 38, paragrafo 2, trattandosi di una domanda reiterata in cui, ad avviso dell'autorità accertante, non sono emersi o non sono stati presentati nuovi elementi rilevanti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2024/1348;
2. il Tribunale ha l'obbligo di verificare *ex officio* la correttezza delle procedure speciali, previste dal Reg. (UE) 2024/1348, sia sotto il profilo della ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 38 e 55 del Regolamento (UE) 2024/1348, sia sotto il profilo dell'osservanza dei principi fondamentali e delle garanzie procedurali imposte dal Capo II del medesimo Regolamento, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura speciale, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini (Cass. Sez. Un. 11399/24);
3. la violazione delle garanzie procedimentali determina il venir meno dei presupposti di legittima applicazione della procedura speciale, con il conseguente "*ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale*" (Cass. Sez. Un. 11399/24);
4. l'interpretazione sistematica delle nuove norme del Reg. (UE) 2024/1348 impone che tali principi siano applicati anche alle domande reiterate le quali, così come le procedure accelerate, rientrano tra le "*Procedure speciali*" contenute negli artt. da 42 a 56 del Reg. (UE) 1348/2024, poiché comportano conseguenze restrittive per il richiedente asilo, sia quanto alle garanzie procedimentali che quanto alla diminuzione dei termini per impugnare;
5. all'esito dell'instaurazione del contraddittorio la parte resistente non ha depositato note difensive e dunque la correttezza della procedura amministrativa adottata dall'amministrazione va valutata esclusivamente sulla base degli elementi emergenti dal provvedimento impugnato;

6. il Reg. (UE) 2024/1348, espressamente richiamato dall'art. 29 d. lgs. 25/2008, prevede un *Capo II*, denominato "*Principi fondamentali e garanzie",* che stabilisce norme di carattere generale, applicabili a tutte le domande di protezione internazionale (cfr. combinato disposto degli artt. 2 e 8 del Reg. cit. e gli artt. da 8 a 25 del Reg. cit.);

7. nel corso della procedura amministrativa i richiedenti godono delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 6 dell'art. 8 del medesimo Regolamento; dal provvedimento impugnato non risulta che il richiedente sia stato informato della procedura applicabile, dei suoi diritti ed obblighi, né delle garanzie generali procedurali;

8. l'articolo 11 del Reg. (UE) 2024/1348, rubricato *Colloquio sull'ammissibilità* prevede che "1. *Fatti salvi l'articolo 38, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 4, prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda in conformità dell'articolo 38, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio personale sull'ammissibilità («colloquio sull'ammissibilità»). 2. Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni che spieghino perché i motivi di inammissibilità di cui all'articolo non si applicherebbero al suo caso*".

9. l'art. 55 par. 4 del medesimo Regolamento prevede che *". L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando <u>dalla memoria scritta risulta chiaro</u> che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3";*

10. l'unica ipotesi nella quale si può omettere il colloquio personale è quindi, secondo le previsioni del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale per l'Unione, quella in cui vi sia la coesistenza di due condizioni: a) che il richiedente asilo abbia presentato una specifica memoria scritta e b) che da essa risulti "chiaro" che la domanda non implica nuovi elementi;

11. il nuovo testo dell'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 25/2008, così come modificato dal D.L. n. 100/26 conv. in L. 145/2026, prevede invece che la Commissione Territoriale possa dichiarare inammissibile la domanda e non procedere al colloquio quando si tratti di domanda reiterata ai sensi dell'art. 38 par. 2 Reg. cit.;

12. ritiene il Tribunale che tale previsione, nella parte in cui consente all'autorità accertante di non procedere al colloquio in assenza di specifica memoria scritta, non sia conforme alla previsione inderogabile di cui all'art. 55 par. 3 e 4 del Regolamento (UE) cit.;

13. invero, a differenza del quadro normativo precedente -dove l'esame personale era previsto soltanto per le domande reiterate giudicate ammissibili- il colloquio personale deve svolgersi, ad avviso del Tribunale, anche in sede di esame preliminare finalizzato a verificare se la domanda reiterata sia inammissibile, a meno che non vi sia una specifica memoria scritta nella quale risulti «chiaro» che la domanda non contiene nuovi elementi;

14. il colloquio non risulta essere stato esperito dall'autorità accertante e nel provvedimento si fa generica menzione di allegazioni scritte e di documenti prodotti, senza alcun riferimento alle memorie scritte richieste dall'art. 55 Reg. cit.;
15. manca ogni riferimento all'osservanza degli obblighi di orientamento legale previsti espressamente anche nel caso di decisione sull'ammissibilità nell'art. 16 par. 2 lett. b), del Reg. cit. e l'esistenza in atti di una procura al difensore non può considerarsi sufficiente a dimostrare che il richiedente asilo abbia beneficiato di orientamento legale prima della formalizzazione della domanda, così come richiesto dagli artt. 15 e segg. Reg. cit;
16. non risulta alcuna valutazione individuale circa la necessità delle garanzie procedurali particolari previste dagli art. 20 e 21 Reg. cit. né alcun richiamo agli esiti di tale verifica;
17. nel merito, la storia individuale del ricorrente merita in ogni caso maggiore approfondimento, atteso che egli risiede in Italia dal 2013, era precedentemente titolare di protezione sussidiaria e la sua pericolosità sociale è stata già esclusa dalla Corte d'Appello di Roma, che non ha convalidato un suo precedente trattenimento con argomentazioni del tutto condivisibili;
18. alla luce dell'accertata assenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della procedura speciale, la procedura va considerata ordinaria e gli effetti della decisione di rimpatrio sono sospesi automaticamente, come previsto espressamente dall'art. 68 par. 1 del Reg. 1348/2024;
19. il richiedente asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato nelle more dell'esito del ricorso e va rilasciato in suo favore il documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 142/2015 (cfr. art. 68 par. 2 Reg. cit. e art. 35 *bis,* par. 4 *bis* del d.lgs. 25/2008);

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza di sospensione, **autorizza XXXXXXXXX** a rimanere sul territorio italiano sino all'esito del presente giudizio;

ordina l'immediato rilascio in favore di XXXXXX del documento previsto dall'art. 4 del d. lgs. n. 142/2015;

dichiara automaticamente cessata la misura restrittiva del trattenimento.

Roma, il 14/10/2026

La Giudice

Francesca Giacomini